Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 17 NOVEMBRE 1938-XVII:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria:

Concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

Concorso a 70 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Concorsi a 30 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, a 6 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e a 3 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Concorso a 50 posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Concorso per esame a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

Concorso a 35 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

Concorso a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

Concorso a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.

Concorso a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo C).

Concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette.

Concorso a 50 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

Concorso a 25 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Concorso a 4 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso · 75 posti di computista in prova e di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi erariali.

Concorso a 2 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Saline »).

Concorso a 5 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

Concorso a 20 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato.

Concorso a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato.

Concorso a 3 posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato.

(4403)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1938-XVII, n. 1720.

Istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad assicurare nuove entrate tributarie, in relazione alle esigenze del bilancio;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una imposta straordinaria, applicabile una volta tanto, sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società anche di fatto, comprese quelle cooperative, per le quali l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile non ha luogo in base a bilancio, che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, siano, all'entrata in vigore del presente decreto, iscritte nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 o siano in possesso di redditi mobiliari relativi all'anno medesimo, anche se non ancora iscritti a ruolo.

Agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, si considera azienda industriale o commerciale ogni esercizio di attività che dia luogo all'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile per redditi di categoria *B*, fatta eccezione esclusivamente per i redditi di carattere occasionale dipendenti da operazioni isolate, estranee ad una qualsiasi stabile organizzazione industriale o commerciale.

Art. 2.

Per le società non azionarie regolarmente costituite che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, si siano trasformate in società di altra specie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e per quelle che nello stesso periodo siano state incorporate da una società commerciale o abbiano partecipato alla costituzione per fusione di una nuova società commer-

ciale, l'imposta straordinaria è applicata a carico delle società attualmente esistenti sull'imponibile rappresentato dai valori fissati ai fini della imposta di registro, o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dai valori risultanti dagli atti di trasformazione incorporazione o fusione e dai relativi allegati, depurati dell'ammontare dei debiti a lunga scadenza inerenti all'azienda.

I capitali imponibili indicati dal presente articolo sono, ai fini dell'applicazione dell'imposta, ridotti del venti per cento.

Art. 3.

Per le ditte che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, prima della entrata in vigore del presente decreto, abbiano comunque formato oggetto di cessione a titolo oneroso, l'imposta straordinaria è applicata a carico del cedente sull'imponibile rappresentato dall'intero valore fissato ai fini dell'imposta di trasferimento, ridotto del venti per cento.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta con l'obbligo assunto nell'atto dal cedente di astenersi dall'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta in concorrenza con la cessionaria, la riduzione di cui al comma precedente è elevata al trenta per cento.

Qualora la cessione sia avvenuta a titolo gratuito è soggetto all'imposta il cessionario.

Nel caso di successione a causa di morte l'imposta è dovuta dai successori nell'azienda, salvo a regolare, nei confronti degli altri successori, le conseguenze dell'applicazione dell'imposta medesima sulla divisione ereditaria, anche se questa è già avvenuta.

Art. 4.

Le società straniere riconosciute non assoggettabili alle disposizioni del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, sono soggette all'imposta istituita dal presente decreto.

Sono del pari soggette a quest'ultima imposta le ditte individuali straniere.

Art. 5.

L'imponibile da servire di base ai fini dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto è quello risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile, ad eccezione dei casi indicati dall'art. 2 e dal primo comma dell'art. 3.

Il reddito da capitalizzare è quello definitivamente accertato ed iscritto per l'anno 1938 in ruoli di qualunque specie già pubblicati nell'anno 1938 alla data di attuazione del presente decreto o posteriormente, ovvero in anni successivi.

Nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente decreto, il reddito di ricchezza mobile da servire di base per la capitalizzazione non sia ancora definitivamente accertato, si tiene conto di quello provvisoriamente iscritto per l'anno 1938, salvo conguaglio sulla base del reddito che sarà iscritto per l'anno stesso in seguito all'accertamento definitivo.

Per le ditte e società in confronto delle quali, all'entrata in vigore del presente decreto, manchi una qualsiasi iscrizione a ruolo del reddito da assumere ai fini della capitalizzazione, si tiene conto del reddito dichiarato, salvo il conguaglio di cui al comma precedente.

Art. 6.

Nei casi in cui la ditta o la società non sia attualmente iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile perchè compresa nella iscrizione collettiva dei redditi di una intera categoria, ai fini della determinazione dell'imponibile da servire di base per l'applicazione dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto si tiene conto del reddito singolarmente accertato a carico di ciascuna azienda che vi sia soggetta secondo le norme degli articoli precedenti.

Ove la determinazione dei redditi singoli sia mancata e si sia stabilita una cifra unica e complessiva di reddito per tutta la categoria, la cifra stessa sarà ripartita fra i singoli contribuenti della categoria in relazione alla quota di imposta che l'ente iscritto a ruolo riscuote a carico di ciascuna azienda compresa nella iscrizione collettiva. A tal fine l'ente suddetto è tenuto a presentare all'Ufficio distrettuale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei singoli contribuenti compresi nella iscrizione collettiva con l'indicazione della rispettiva quota di imposta, munito della firma di ciascun contribuente.

In caso di omissione l'ente iscritto a ruolo incorre in una pena pecuniaria da lire 500 a lire 10.000 da applicarsi secondo le norme del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

I redditi risultanti dalla ripartizione operata come sopra hanno valore di dichiarazione dei contribuenti.

Art. 7.

Quando la ditta o la società, oltre al reddito di carattere continuativo, possegga contemporaneamente redditi soggetti una tantum all'imposta di ricchezza mobile, e quando la ditta o la società risulti normalmente assoggettata a tale imposta col sistema della tassazione una tantum, l'imponibile è determinato sulla base della capitalizzazione del reddito continuativo secondo le norme dell'art. 5 e della valutazione dei capitali impiegati nell'anno 1936 per la produzione del reddito che agli effetti della imposta di ricchezza mobile diede luogo a tassazioni una tantum.

Art. 8.

Per le società legalmente costituite che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino in liquidazione, l'imponibile è determinato in conformità alle norme stabilite negli articoli precedenti, ma l'imposta è, in ogni caso, limitata alle somme non ancora distribuite ai soci.

Art. 9.

L'imposta istituita dal presente decreto si applica anche alle ditte e società che in tutto o in parte sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile o che corrispondono tributi sostitutivi di essa.

Art. 10.

Sono esenti dall'imposta straordinaria le ditte e società il cui reddito di ricchezza mobile da servire di base per la capitalizzazione ai sensi degli articoli precedenti non superi complessivamente le lire 10.000.

Nei casi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 primo e secondo comma, non si fa luogo ad applicazione della imposta quando l'ultimo reddito di ricchezza mobile accertato a carico della società trasformata fusa o incorporata, ovvero dell'azienda ceduta trasferita o apportata non superava lire 10.000.

Sono pure esenti dall'imposta straordinaria le ditte e società la cui attività abbia per oggetto esclusivo l'esercizio del credito.

Art. 11.

Dal reddito di ricchezza mobile base della capitalizzazione sono detratte, ai fini della capitalizzazione stessa, le percentuali sotto indicate:

per la quota compresa entro le lire 20.000, il 55 o il 70 per cento, a seconda che, in base alla discriminazione fattane dalla tabella di classificazione approvata con decreto Ministeriale 27 marzo 1937-XV, il reddito sia stato riconosciuto proveniente dall'esercizio di attività industriale o di attività commerciale;

per la quota compresa fra le lire 20.000,01 e le lire 30.000, rispettivamente il 45 o il 60 per cento;

per la quota compresa fra le lire 30.000,01 e le lire 40.000, rispettivamente il 40 o il 55 per cento;

per la quota compresa fra le lire 40.000,01 e le lire 50.000, rispettivamente il 35 o il 50 per cento;

per la quota superiore a lire 50.000, rispettivamente il 30 o il 45 per cento.

Art. 12.

Allorquando una stessa ditta o società abbia redditi derivanti da attività industriali e commerciali, le detrazioni stabilite all'articolo precedente sono operate separatamente sugli uni e sugli altri, previo il cumulo di tutti i redditi di natura industriale, da una parte, e di tutti i redditi di natura commerciale, dall'altra, anche se le attività da cui essi provengono sono classificate nella tabella approvata con decreto Ministeriale 27 marzo 1937-XV, in gruppi e specie diversi.

Se i redditi derivanti da attività industriali e commerciali non risultano separatamente accertati, la separazione è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sentita la ditta o la società che ne abbia fatto domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il tasso per la capitalizzazione del reddito risultante dopo operate le detrazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è fissato nella misura del cento per otto.

Art. 14.

Dall'imponibile risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile è ammesso in deduzione il valore immobiliare fissato ai fini del prestito redimibile e della relativa imposta straordinaria, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito, con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, a condizione che il relativo reddito sia stato sottratto all'imposta immobiliare per concorrere a formare il complessivo reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi indicati all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 3 la detrazione di cui al comma precedente è limitata agli immobili il cui valore abbia concorso a formare l'imponibile sul quale, a mente di detti articoli, deve essere liquidata la imposta straordinaria istituita col presente decreto.

Art. 15.

L'imposta straordinaria, istituita col presente decreto, è applicata con l'aliquota del 7,50 per cento.

In ogni caso l'ammontare della imposta straordinaria non può eccedere il quintuplo della imposta di ricchezza mobile dovuta da ciascun contribuente per l'anno 1938.

Art. 16.

La determinazione della imposta dovuta da ciascuna ditta o società spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 17.

Nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 7 e 9 le ditte e società obbligate alla imposta debbono presentare le relative dichiarazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 18.

La liquidazione della imposta straordinaria sulla base dei redditi accertati ai fini della imposta di ricchezza mobile è eseguita dagli Uffici senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

Per gli accertamenti e per le rettifiche delle dichiarazioni, nei casi in cui queste debbono essere presentate, nonchè per ogni controversia che sorga nell'applicazione del presente decreto, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 19.

L'imposta straordinaria è iscritta nei ruoli dei Comuni nei quali le ditte e società corrispondono l'imposta di ricchezza mobile.

Per la riscossione dei ruoli dell'imposta straordinaria si applicano le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi. Gli esattori versano l'intero ammontare delle somme riscosse alla Sezione di regia tesoreria provinciale senza l'obbligo del non riscosso come riscosso nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. Le somme pagate con ritardo sono versate entro cinque giorni dalla effettuata riscossione.

L'esattore che ritardi il versamento è soggetto alla indennità di mora nella misura del 6 per cento a favore dell'erario.

Del mancato versamento l'esattore risponde con la cauzione e con tutti i suoi beni a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli atti esecutivi contro l'esattore inadempiente provvede, ai sensi della legge sulla riscossione, il ricevitore provinciale su richiesta dell'Intendenza di finanza.

Il pagamento delle quote di imposta straordinaria può anche essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza.

Art. 20.

I ruoli dell'imposta straordinaria si comunicano con i relativi riassunti all'Intendenza di finanza pel visto di esecutorietà e non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

Le scadenze normali per il pagamento delle somme iscritte nei ruoli coincidono con quelle stabilite per le imposte dirette.

Nel 1939 la prima rata avrà scadenza il 10 marzo e l'intero carico sarà ripartito in 18 rate bimestrali.

Tuttavia quando il carico supera il quadruplo dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dalla medesima ditta per l'anno 1938, esso viene ripartito in 24 rate bimestrali e quando raggiunge il quintuplo di detta imposta viene iscritto in 30 rate bimestrali.

Le somme di imposta che saranno iscritte in ruoli la cui riscossione si inizierà posteriormente alla rata del marzo 1939, saranno ripartite in rate bimestrali con scadenza del-

l'ultima, rispettivamente per ciascuno dei casi contemplati dai precedenti comma terzo e quarto, alle rate di dicembre 1941, dicembre 1942 e dicembre 1943.

Le somme che saranno iscritte a ruolo durante detti anni 1941, 1942 e 1943 saranno riscosse con le rate che restano a scadere e comunque con un minimo di sei rate.

La iscrizione nei ruoli della imposta straordinaria non pregiudica l'azione della Finanza per la rettifica, nei termini stabiliti dal successivo art. 25, delle dichiarazioni presentate dalle ditte e società.

Art. 21.

Alle ditte e società che domandino di eseguire il riscatto dell'intera imposta straordinaria, ovvero delle annualità che, al momento della domanda, restino ancora da scadere, è accordato l'abbuono dell'interesse composto all'8 per cento in ragione d'anno per il numero delle annualità il cui pagamento, per effetto del riscatto, viene ad essere anticipato.

La liquidazione del riscatto per le quote indicate al 4° comma dell'art. 20 ha luogo prendendo per base la minore ripartizione in rate applicabile ad analoghe quote di cui al 3° comma dell'articolo stesso ed all'ammontare così liquidato per riscatto si aggiunge la differenza fra le rate risultanti dalla minore rateazione non comprese nelle annualità riscattate, e le somme già pagate.

Il prezzo del riscatto deve essere versato in Tesoreria in unica soluzione prima della scadenza della rata più prossima.

In caso d'inadempienza la liquidazione resta priva di effetto.

Art. 22.

Alle ditte e società che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 21, e sempre quando il carico da versare in Tesoreria non sia inferiore alle lire 20.000, possono essere concessi prestiti su rilascio di effetti cambiari, con scadenza non superiore a 4 mesi, dalle aziende di credito che saranno a tal fine autorizzate con provvedimento del Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

L'istituto di emissione può peraltro direttamente scontare i detti effetti a società regolarmente costituite che pubblichino il loro bilancio.

Per quanto non sia stabilito dai comma precedenti valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19.

Art. 23.

Per la riscossione dell'imposta straordinaria, e per ogni articolo di ruolo, è dovuto agli esattori, a carico dello Stato, l'aggio di centesimi 10 per ogni 100 lire riscosse fino a lire 100.000, e di centesimi due per il carico successivo.

Al pagamento degli aggi provvede l'Intendente di finanza con ordinativo su ordine di accreditamento disposto dall'Amministrazione centrale delle imposte dirette sul competente capitolo di spesa.

Art. 24.

Le indennità di mora, nella misura stabilita dalla vigente legge di riscossione delle imposte dirette, corrono sempre a beneficio dell'Erario e sono versate dagli esattori contemporaneamente alla imposta, con imputazione al competente capitolo.

Art. 25.

L'azione della Finanza per gli accertamenti e per le rettifiche agli effetti dell'imposta straordinaria si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale il reddito definitivo di ricchezza mobile da servire di base per la capitalizzazione è stato iscritto a ruolo.

Nei casi previsti all'art. 2 e al primo comma dell'art. 3 l'azione della Finanza si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso contemplato al secondo comma dell'art. 6, l'azione della Finanza si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu operata la ripartizione fra i singoli contribuenti del reddito complessivamente determinato per l'intera categoria.

Art. 26.

Per le dichiarazioni e per l'accertamento dei capitali soggetti alla imposta straordinaria si applicano le norme e le penalità del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, con le variazioni seguenti:

La sopratassa per omessa dichiarazione è stabilita nella misura di un terzo della imposta straordinaria che risulterà accertata, e quella per infedele dichiarazione nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Art. 27.

Ove la società o la ditta, prima che sia saldato l'intero debito d'imposta straordinaria, cessi l'esercizio dell'azienda, l'Intendente di finanza dispone il riscatto d'ufficio dell'intero carico ancora da scadere e l'iscrizione del prezzo relativo in un ruolo straordinario riscuotibile in unica rata con i privilegi di cui all'art. 19.

Nel caso di cessazione previa liquidazione, i liquidatori devono, agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, comunicare all'Intendente di finanza la messa in liquidazione entro tre giorni da quello in cui hanno assunto le loro funzioni, rimanendo obbligati in proprio, in caso di omissione, per l'imposta che, per effetto della omissione stessa, non siasi potuta riscuotere, e salva, in ogni caso, la disposizione contenuta nell'art. 45 del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 28.

E' data facoltà all'Intendente di finanza di disporre il riscatto d'ufficio ai sensi dell'articolo precedente ogni qualvolta ricorrano circostanze che lascino fondatamente presumere la perdita del credito erariale e, in ogni caso, quando la ditta o la società siasi resa morosa al pagamento di tre rate. Gli esattori sono tenuti a comunicare all'Intendente di finanza i nominativi delle ditte e società che si rendano morose per tre rate al pagamento della imposta straordinaria entro l'ultimo giorno del mese di scadenza di ciascuna rata.

In caso di inadempienza gli esattori sono passibili di una pena pecuniaria da lire 50 a lire 5000.

Art. 29.

In caso di fallimento il curatore, entro tre giorni da quello in cui assume le proprie funzioni, deve darne comunicazione all'Intendente di finanza, il quale provvede al riscatto d'ufficio dell'imposta straordinaria. La relativa riscossione ha luogo con le norme e i privilegi di cui all'art. 19 e l'Erario ha il diritto di essere collocato per la totalità del prezzo di riscatto, oltre che per l'ammontare di tutte le rate scadute e non saldate.

Il curatore che ometta la comunicazione stabilita al comma precedente è passibile di una pena pecuniaria da lire 50 a lire 5000.

Art. 30.

Tutti coloro che si rendano cessionari di aziende o di parti di aziende gravate da imposta straordinaria sono solidalmente responsabili del pagamento del carico dell'imposta medesima non saldato dai precedenti esercenti.

E' presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o d'industria.

E' anche presunto cessionario chi in locali diversi esercita una azienda industriale o commerciale sotto lo stesso nome della ditta o società tenuta al pagamento dell'imposta straordinaria, o sotto nomi diversi gestisce lo stesso genere di commercio o di industria esercitato dalla ditta tenuta al pagamento dell'imposta straordinaria, quando il nuovo esercente sia parente fino al sesto grado od affine fino al secondo grado del predecessore.

Le stesse norme valgono nei casi di esercizio di mezzi di trasporto e di navi mercantili o pescherecce.

Art. 31.

E' autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza della attuazione del presente decreto.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1721.

Modificazione dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 giugno 1927-IV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'articolo 3 della legge anzidetta nel senso di sopprimere la condizione del triennio di servizio consolare continuativo per l'ammissione per concorsi per primi segretari di legazione (grado settimo) dei consoli di 2ª classe;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo alinea dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927-IV, n. 862, è modificato come segue:

« Per la nomina a primi segretari di legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra tutti indistintamente i consoli di 2ª classe.

« L'ammissione al concorso dei singoli aspiranti avrà luogo per determinazione insindacabile del Ministro, inteso il parere della Commissione d'avanzamento ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1938-XVII.

Accettazione di dimissioni di agenti di cambio presso alcune Borse del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali delle corporazioni di Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino e Milano, relative a dimissioni di agenti di cambio, del 17 e 18 ottobre 1938-XVI e 3 novembre 1938-XVII;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° novembre 1938-XVII, sono accettate le dimissioni dei seguenti agenti di cambio presso le Borse rispettivamente indicate:

Borsa di Firenze: Forti Giuseppe, Milla Luigi e Passigli Mario.

Borsa di Genova: Carmi Giuseppe, Chimichi Angiolo e Sacerdoti Cesare.

Borsa di Napoli: Coen Massimiliano.

Borsa di Roma: Calabi Ugo, Chimichi Benedetto, Coen Giorgio, Coen Guido Moisè, Hannau Bindo, Recanati Giuseppe, Recanati Ugo e Soria Giorgio.

Borsa di Torino: Artom Vittorio, Falco Renzo, Foà Roberto, Levi Giacomo, Montalcini Valerio, Ovazza Alfredo, Sacerdote Beniamino, Segre Luciano, Treves Donato Umberto, Treves Elia Emanuele e Treves Umberto.

Borsa di Milano: Bernstein Arrigo, Graziani Camillo, Jarach Emilio, Milla Edoardo, Norsa Gino, Reichenbach Gustavo, Servi Giuseppe Alberto, Tedeschi Arnaldo e Tedeschi Gastone.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 123. — PIRRONI

(4382)

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad espropriare la zona compresa nel piano di massima situata tra la marrana di Grotta Perfetta e la via delle Statue.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le vigenti norme di legge;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, di cui alle leggi 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, e al R. decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 1223;

Vista la domanda del Governatore di Roma con la quale in base al citato disposto chiede di essere autorizzato ad espropriare alcuni suoli compresi tra la marrana di Grotta Perfetta e la via delle Statue in aggiunta a quelli la cui espropriazione fu autorizzata con Nostro decreto 16 giugno 1938-XVI;

Considerato che il bisogno di adeguare le costruzioni allo sviluppo demografico della città corrisponde ad una necessità imprescindibile;

Che tale scopo non è stato raggiunto con la iniziativa privata in quanto come si rileva dai dati statistici, mentre la popolazione di Roma cresce in ragione di 41.000 unità all'anno, le costruzioni aumentano in ragione di 25.000 vani utili;

Che pertanto è necessaria una azione diretta da parte del Governatorato di Roma;

Che limitando le espropriazioni a quelle precedentemente autorizzate si verrebbe ad intralciare la lottizzazione delle aree espropriande e la realizzazione di un piano organico, e che pertanto la proposta estensione si ritiene necessaria;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti e alle condizioni tutte stabilite nell'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, di cui alle leggi citate nelle premesse del presente decreto, il Governatorato di Roma è autorizzato ad espropriare le aree, comprese nel piano di massima, situate tra la marrana e la via delle Statue, e descritte in un elenco integrato da una planimetria in iscala 1:2000, documenti che saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e uniti al presente decreto quale parte integrante.

Il Governatore di Roma dovrà presentare per l'approvazione il piano particolareggiato della zona relativa a dette aree in modo che tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi all'occupazione delle aree stesse.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1938-XVII
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 44.

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.

Attivazione del nuovo catasto per il comune di Bergamasco (Alessandria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per la esecuzione delle leggi medesime;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 51 del testo unico predetto, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per il comune di Bergamasco, del Distretto delle imposte di Alessandria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° gennaio 1939-XVII per il comune di Bergamasco e da tale data cesserà per il Comune medesimo la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1938-XVI.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Compagnia portuale « Carboni Minerali » di Livorno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1938-XVI, col quale il colonnello di porto in P. A. Aleramo Niccolini venne nominato commissario straordinario per la Compagnia « Carboni Minerali » del porto di Livorno;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al colonnello di porto in P. A. Aleramo Niccolini, quale commissario straordinario per la Compagnia « Carboni Minerali » di Livorno, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° settembre 1938-XVI.

Resta confermata, per detto periodo, la misura dell'indennità giornaliera di L. 35, di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 28 febbraio 1938-XVI, da ridurre a mente dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Roma, addì 1° settembre 1938-XVI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(4365)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1938-XVII.
Cessazione dall'incarico di rappresentanti di agenti di cambio presso alcune Borse del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 novembre 1938-XVII riflettente l'accettazione, con effetto dal 1° dello stesso mese, delle dimissioni di alcuni agenti di cambio;

Decreta:

Con effetto dalla predetta data del 1° novembre 1938-XVII, cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida degli agenti di cambio dimissionari rispettivamente indicati:

presso la Borsa di Firenze:

Passigli Giacomo Guido, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Passigli Mario;

presso la Borsa di Genova:

Morpurgo Umberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Carmi Giuseppe;

Zeitun Enrico, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Carmi Giuseppe;

Sali Luigi, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Chimichi Angiolo;

presso la Borsa di Napoli:

Ignelzi Ugo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Coen Massimiliano;

presso la Borsa di Roma:

Bloch Roberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Calabi Ugo;

Ajò Gustavo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Coen Giorgio;

Fabrizi Mario, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Coen Guido Moisè;

Gori Attilio, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Coen Guido Moisè;

Petti Pietro, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Hannau Bindo;

Rossi Massimiliano, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Hannau Bindo;

Romanelli Lamberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Recanati Ugo;

De Carlo Federico, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Soria Giorgio;

presso la Borsa di Torino:

Buffa Angelo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Artom Vittorio;

Corte Angelo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Artom Vittorio;

Loria Roberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Falco Renzo;

Norzi Gustavo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Foà Roberto;

Boasso Luigi, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Levi Giacomo;

Levi Alfredo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Levi Giacomo;

Poggio Roberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Ovazza Alfredo;

Trucco Fernando, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Segre Luciano;

Tapparello Giuseppe Filippo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Treves Donato Umberto;

Garelli Lorenzo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Treves Umberto;

presso la Borsa di Milano:

Braglia Riccardo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Graziani Camillo;

Manunta Manfredo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Jarach Emilio;

Moro-Lin Paolo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Jarach Emilio;

Milla Mario, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Milla Edoardo;

Vitale Clemente, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Milla Edoardo;

Levi Alberto, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Norsa Gino;

Norsa Guido, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Norsa Gino;

Tagliabue Luigi, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Reichenbach Gustavo;

Bramati Giuseppe Luigi, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Servi Giuseppe Alberto;

Prada Renzo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Tedeschi Arnaldo;

Brambilla Costanzo, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Tedeschi Arnaldo;

Schmid Luigi, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Tedeschi Gastone;

Senna Cesare, rappresentante dell'agente di cambio dimissionario Tedeschi Gastone.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4383)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 ottobre 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1938, n. 165, recante modificazioni al R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

(4372)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 novembre 1938-XVII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

(4373)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 novembre 1938-XVII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1538, autorizzante la spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione degli Istituti di prevenzione e pena in Roma.

(4374)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 novembre 1938-XVII, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1602, riguardante la proroga al 30 giugno 1939-XVII del termine per l'ultimazione degli arredamenti del porto di Bari.

(4375)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 12 novembre 1938-XVII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1594, recante variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina ».

(4396)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data odierna (12 novembre 1938-XVII) all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, concernente il riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

(4376)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che Sua Eccellenza il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547, concernente la concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche, di operette e di riviste.

(4397)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 12 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671. riguardante la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in A.O.I.

(4398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto del Ministro per l'interno in data 31 ottobre 1938-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in La Spezia.

(4379)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Teramo

Con decreto del Ministro per l'interno in data 22 ottobre 1938 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Teramo.

(4355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Padula e Pontecagnano, in provincia di Salerno, con decreto Ministeriale del 19 ottobre u. s., sono state estese a territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 20 ottobre 1937-XV, n. 1700.

(4358)

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Capena, con decreto Ministeriale del 19 ottobre u.s. sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 20 ottobre 1937-XV, n. 1700.

(4359)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Montalto Marche e di Roccafluvione in provincia di Ascoli Piceno, con decreto Ministeriale del 19 ottobre u. s. vengono estese a territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 20 ottobre 1937-XV, n. 1700.

(4360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI, le rendite dei Cons. numeri 152594, 152595, 152596 intestate al Beneficio coadiutoriale di ecc. erroneamente indicate come Cons. 4,50 % devono intendersi rettificate in « Cons. 5 % ».

(4378)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate a saldo dell'ammortamento per l'esercizio 1936-1937, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
671	—	1	4815	—	1
942	—	1	4817	4829	13
974	—	1	4831	4832	2
1213	—	1	4834	4845	12
1707	—	1	4847	4854	8
2541	—	1	4856	4866	11
2762	—	1	4868	4872	5
2955	—	1	4874	4890	17
3132	—	1	4892	4906	15
3946	—	1	4908	4911	4
3982	—	1	4913	4931	19
4145	—	1	4934	4937	4
4249	—	1	4939	4940	2
4346	—	1	4942	4957	16
4352	4353	2	4959	4965	7
4382	—	1	5461	5464	4
4792	—	1	5466	5470	5
4813	—	1			

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26055	26056	1	29549	29552	2
26193	26196	2	30015	30020	3
26265	26266	1	30023	30026	2
26443	26444	1	30485	30486	1
26447	26448	1	30727	30728	1
26469	26470	1	30891	30898	4
26543	26548	3	30911	30912	1
26591	26594	2	30915	30918	2
26661	26662	1	30959	30960	1
26695	26698	2	31037	31038	1
26927	26928	1	31281	31282	1
27009	27012	2	31297	31298	1
27091	27094	2	31531	31534	2
27219	27222	2	32077	32078	1
27227	27228	1	32095	32100	3
27253	27258	3	32311	32314	2
27261	27262	1	32833	32834	1
27267	27268	1	34429	34430	1
27293	27294	1	34699	34704	3
27431	27432	1	35519	35520	1
27529	27530	1	35547	35550	2
27573	27576	2	35731	35732	1
27801	27802	1	35945	35950	3
27821	27822	1	36157	36176	10
27925	27928	2	36399	36402	2
28353	28356	2	36771	36772	1
28363	28366	2	36819	36820	1
28377	28392	8	37067	37070	2
28487	28488	1	37273	37274	1
28513	28514	1	37435	37436	1
28607	28610	2	37699	37700	1
28639	28640	1	38041	38042	1
28863	28864	1	38075	38076	1
28883	28884	1	38079	38080	1
29075	29076	1	39123	39128	3
29109	29110	1	39153	39154	1
29117	29118	1	39157	39158	1
29203	29204	1	39239	39240	1
29207	29208	1	39291	39292	1
29291	29294	2	39313	39318	3
29347	29348	1	39323	39324	1
29357	29358	1	39475	39476	1
29377	29378	1	39519	39520	1
29453	29454	1	39527	39528	1
29467	29468	1	39793	39794	1
29473	29482	5	40179	40180	1

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
40187	40198	6	43603	43604	1
40399	40412	7	43607	43672	33
40627	40628	1	43675	43678	2
40727	40728	1	43681	43696	8
40773	40774	1	43699	43706	4
40967	40968	1	43709	43718	5
41045	41048	2	43721	43726	3
41753	41754	1	43729	43730	1
41809	41810	1	43733	43754	11
41931	41936	3	43757	43794	19
42039	42042	2	43797	43820	12
42215	42218	2	43823	43894	36
42453	42454	1	43897	43900	2
42491	42492	1	43903	43908	3
42699	42700	1	43913	43920	4
42715	42716	1	43923	43930	4
42721	42740	10	43933	43934	1
42743	42744	1	43939	43952	7
42747	42748	1	43955	43958	2
42751	42762	6	43961	43982	11
42765	42770	3	43985	44018	17
42773	42782	5	44021	44046	13
42785	42808	12	44049	44054	3
42811	42830	10	44057	44072	8
42835	42844	5	44075	44082	4
42847	42852	3	44085	44086	1
42855	42872	9	44089	44092	2
42875	42890	8	44095	44098	2
42893	42900	4	44101	44112	6
42903	42916	7	44115	44142	14
42919	42932	7	44145	44146	1
42935	42940	3	44149	44154	3
42943	42948	3	44157	44192	18
42951	42956	3	44195	44238	22
42961	42978	9	44241	44248	4
42981	42982	1	44251	44256	3
42985	42990	3	44259	44260	1
42993	42996	2	44263	44264	1
42999	43012	7	44267	44272	3
43015	43020	3	44275	44290	8
43023	43028	3	44293	44294	1
43031	43038	4	44297	44302	3
43043	43046	2	44403	44408	3
43049	43056	4	44421	44422	1
43059	43062	2	44427	44428	1
43065	43070	3	44433	44434	1
43073	43082	5	44439	44440	1
43087	43094	4	44531	44532	1
43097	43102	3	44777	44778	1
43105	43108	2	44829	44830	1
43111	43114	2	44857	44858	1
43117	43118	1	44997	45000	2
43121	43130	5	45077	45078	1
43133	43138	3	45087	45088	1
43141	43152	6	45147	45148	1
43155	43162	4	45283	45284	1
43165	43168	2	45397	45398	1
43171	43180	5	45405	45406	1
43183	43186	2	45431	45446	8
43189	43196	4	45561	45562	1
43199	43200	1	45657	45660	2
43203	43208	3	45663	45666	2
43211	43212	1	45749	45754	3
43215	43216	1	45763	45764	1
43221	43222	1	45771	45782	6
43225	43254	15	45785	45792	4
43257	43298	21	45795	45798	2
43303	43344	21	45801	45808	4
43347	43370	12	45811	45828	9
43373	43378	3	45831	45832	1
43381	43390	5	45835	45860	13
43393	43408	8	45863	45864	1
43411	43420	5	45869	45876	4
43423	43442	10	45881	45886	3
43447	43468	11	45889	45900	6
43473	43476	2	45903	45908	3
43479	43482	2	45929	45930	1
43485	43492	4	45989	45996	4
43495	43504	5	46211	46212	1
43545	43580	18	46241	46250	5
43583	43594	6	46277	46278	1
43597	43600	2	46313	46314	1

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
46509	46512	2	54005	54036	16
46543	46544	1	54039	54054	8
46547	46552	3	54057	54060	2
46661	46668	4	54063	54064	1
46711	46712	1	54067	54096	15
46803	46806	2	54099	54100	1
46913	46914	1	54305	54308	2
46919	46920	1	54319	54320	1
47035	47036	1	54383	54384	1
47103	47104	1	54435	54436	1
47149	47152	2	69135	69136	1
47281	47284	2	70297	70300	2
47427	47430	2	70353	70354	1
47453	47454	1	70431	70434	2
48259	48260	1	70539	70542	2
48327	48330	2	71741	71742	1
48441	48442	1	72113	72114	1
50823	50826	2	72119	72120	1
50893	50894	1	72213	72214	1
50909	50918	5	72349	72350	1
53003	53006	2	73259	73260	1
53115	53118	2	73293	73294	1
53227	53228	1	73297	73316	10
53323	53324	1	73319	73326	4
53349	53350	1	76061	76062	1
53537	53538	1	76773	76774	1
53569	53570	1	80375	80376	1
53589	53590	1	80689	80690	1
53711	53712	1	81025	81026	1
53989	54002	7	101953	101958	3

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
126691	126700	1	164311	164320	1
126771	126780	1	164461	164470	1
127291	127300	1	164581	164590	1
127451	127460	1	165391	165400	1
127511	127520	1	166251	166260	1
127931	127960	3	166271	166290	2
129041	129060	2	166311	166440	13
130051	130060	1	166451	166620	17
130421	130430	1	166631	166640	1
130961	130970	1	166651	166700	5
132171	132180	1	166711	166790	8
132771	132800	3	166801	166810	1
134811	134820	1	166821	166830	1
135551	135560	1	166841	166920	8
136091	136100	1	166931	166950	2
136261	136270	1	166961	167030	7
138011	138020	1	167041	167110	7
138451	138460	1	167121	167150	3
140931	140940	1	167161	167220	6
141741	141850	11	167231	167300	7
141871	141880	1	167311	167410	10
141891	141920	3	167491	167500	1
142281	142300	2	167511	167650	14
148551	148560	1	167671	167730	6
149011	149020	1	167741	167780	4
150061	150070	1	167791	167840	5
150101	150110	1	167861	168060	20
150121	150130	1	168071	168090	2
150901	150910	1	168101	168120	2
150951	150960	1	168131	168180	5
152051	152060	1	168201	168220	2
153081	153090	1	168231	168340	11
153421	153430	1	168351	168400	5
153551	153560	1	168411	168640	23
153881	153890	1	168651	168690	4
157131	157190	6	168701	168720	2
157201	157210	1	168731	168750	2
157601	157620	2	168761	168910	15
158381	158390	1	168921	168970	5
159271	159280	1	168981	169210	23
161221	161230	1	169221	169350	13
161391	161400	1	169361	169400	4
161491	161500	1	169411	169490	8
161701	161710	1	169501	169510	1
161911	161920	1	169521	169540	2
162661	162670	1	169551	169620	7

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
169631	169660	3	191311	191320	1
169671	169720	5	191331	191400	7
169731	169790	6	191411	191440	3
169801	170060	26	191451	191550	10
170071	170150	8	191561	191730	17
170161	170220	6	191751	191770	2
170231	170250	2	191781	191850	7
170291	170300	1	191861	191910	5
170501	170510	1	191931	192060	13
170891	170900	1	192071	192160	9
171411	171420	1	192171	192240	7
171471	171480	1	192251	192310	6
171591	171600	1	192321	192410	9
172001	172010	1	192421	192450	3
172141	172150	1	192461	192570	11
172341	172350	1	192581	192610	3
172801	172810	1	192621	192640	2
172841	172850	1	192661	192670	1
172871	172920	5	192681	192780	10
172951	172970	2	192791	192800	1
172981	173010	3	192811	193050	24
173341	173350	1	193061	193070	1
173581	173600	2	193081	193220	14
173801	173810	1	193231	193240	1
173851	173860	1	193251	193310	6
173991	174000	1	193321	193460	14
174261	174270	1	193471	193670	20
174301	174310	1	193681	193800	12
174511	174520	1	193811	193840	3
174551	174560	1	193851	193870	2
174681	174690	1	193881	194090	21
174871	174920	5	194101	194250	15
174931	175010	8	194261	194270	1
175021	175080	6	194281	194340	6
175091	175180	9	194351	194430	8
175191	175220	3	194441	194470	3
175231	175330	10	194481	194490	1
175341	175360	2	194501	194730	23
175371	175390	2	194741	194850	11
175411	175460	5	194871	194910	4
175491	175500	1	194921	195060	14
175511	175520	1	195071	195180	11
175661	175730	7	195201	195300	10
175761	175990	23	195311	195590	28
176001	176040	4	195601	195660	6
176051	176060	1	195671	195740	7
176081	176100	2	195751	195760	1
176111	176220	11	195771	195780	1
176231	176250	2	195791	195840	5
176311	176320	1	195851	195950	10
176451	176460	1	195961	196010	5
176961	176970	1	196021	196090	7
177561	177570	1	196101	196140	4
177691	177700	1	196151	196260	11
177861	177870	1	196271	196300	3
183901	183910	1	196311	196380	7
183921	183930	1	196391	196420	3
183941	183950	1	196431	196440	1
183961	183990	3	196451	196530	8
184001	184070	7	196541	196640	10
184081	184150	7	196651	196670	2
184161	184330	17	196681	196700	2
184341	184350	1	196711	196740	3
184361	184390	3	196751	196860	11
184401	184430	3	196871	196930	6
184441	184450	1	196941	196960	2
184461	185010	55	196971	197080	11
185021	185050	3	197091	197340	25
185071	185090	2	197351	197380	3
185101	185140	4	197401	197440	4
185151	185180	3	197451	197490	4
185191	185230	4	197501	197630	13
185241	185410	17	197641	197660	2
185421	185460	4	197671	197800	13
185801	185820	2	197811	197820	1
187521	187530	1	197831	198010	18
191001	191060	6	198021	198060	4
191071	191180	11	198071	198110	4
191191	191230	4	198121	198140	2
191241	191250	1	198181	198270	9
191261	191270	1	198281	198300	2
191281	191300	2	198311	198320	1

Dal	al	quantità
198331	198340	1
198351	198370	2
198381	198390	1
198401	198410	1
198421	198430	1
198441	198560	12
198571	198730	16
198741	198960	22
198971	199020	5
199041	199080	4
199091	199390	30
199401	199410	1
199431	199470	4
199481	199510	3
199521	199580	6
199611	199750	14
199761	199770	1
199781	200060	28
200071	200080	1
200091	200100	1
200111	200120	1
200131	200140	1
200151	200160	1
200171	200190	2
200201	200250	5
200261	200270	1
200291	200310	2
200321	200530	21
200541	200590	5
200601	200660	6
200671	200880	21
200901	200950	5
200961	200970	1
200981	201000	2
201011	201090	8
201101	201110	1
201131	201320	19
201331	201380	5
201391	201510	12
201521	201530	1
201541	201570	3
201581	201590	1
201611	201650	4
201661	201740	8
201771	201790	2
201801	201860	6
201871	201900	3
201911	201920	1
202241	202250	1
202261	202270	1
202421	202440	2
202931	202940	1
202951	202960	1
203011	203050	4
203791	203840	5
203851	203910	6
203921	203950	3
204281	204300	2
205061	205070	1
211401	211410	1
211841	211850	1
211861	211870	1
214441	214460	2
215901	215910	1
217551	217560	1
217581	217590	1
219391	219410	2
224001	224010	1
224111	224120	1
226891	226900	1
233881	233890	1

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità
295221	295260	2
296941	296960	1
297101	297120	1
297761	297780	1
298221	298240	1
300201	300220	1
301501	301540	2
301961	302020	3
302061	302140	4
302241	302260	1
304301	304320	1
305161	305200	2
305621	305680	3
307701	307720	1
309021	309040	1
309081	309140	3
309161	309220	3
309241	309420	9
311041	311060	1
313081	313100	1
317661	317720	3
319481	319500	1
322921	322940	1
323221	323260	2
323321	323340	1
325341	325360	1
327021	327040	1
333121	333180	3
334781	334820	2
339401	339440	2
340021	340060	2
344781	344800	1
346821	346840	1
347821	347860	2
348241	348260	1
351801	351820	1
352001	352040	2
355301	355320	1
355581	355600	1
355741	355760	1
356841	356860	1
357721	357740	1
358001	358020	1
358961	358980	1
359941	359960	1
361121	361160	2
363201	363220	1
364381	364400	1
364421	364440	1
364521	364540	1
364901	364940	2
367681	367700	1
368001	368100	5
368121	368240	6
368261	368320	3
368341	368420	4
368461	368640	9
368681	368900	11
368921	368940	1
368961	369200	12
369221	369460	12
369481	369540	3
369561	369640	4
369661	369720	3
369741	369840	5
369861	369880	1
369901	369960	3
369981	370140	8
370181	370200	1
370241	370400	8
370421	370560	7
370581	370640	3
370661	370700	2
370721	370780	3
370781	371040	13
371081	371100	1
371121	371180	3
371201	371240	2
371261	371400	7
371461	371660	10
371681	371780	5
371801	371920	6
371941	372000	3
373341	373380	2
373481	373500	1
374461	374580	6
374601	374620	1
375461	375480	1
376241	376300	3
376641	376820	9
376881	376920	2
376941	377000	3
378001	378060	3
378081	378280	10
378301	378340	2
378361	378520	8
378541	378760	11
378801	378880	4
378901	379000	5
379021	379260	12
379281	379360	4
379381	379580	10
379601	379640	2
379661	379880	11
379901	379980	4
383041	383060	1
383121	383140	1
383781	383800	1
383821	383840	1
385761	385800	2
386381	386400	1
389461	389480	1
389501	389540	2
392901	392920	1
407161	407180	1
407201	407260	3
407281	407300	1
407321	407380	3
407421	407460	2
407481	407600	6
408661	408860	10
408881	408920	2
408941	409040	5
409061	409200	7
409301	409400	5
409461	409620	8
409641	409660	1
409761	409780	1
410701	410780	4
410881	411080	10
412421	412440	1
413901	413920	1
413941	414320	19
414341	414460	6
414501	414900	20
414921	415020	5
415041	415100	3
415121	415260	7
415281	415440	8
415461	415800	17
415821	415840	1
415861	415900	2
415921	416260	17
416281	416320	2
416341	416520	9
416541	416560	1
416581	416660	4
416681	416860	9
416881	417580	35
417601	417620	1
417661	417840	9
417861	418200	17
418221	418480	13
418501	418600	5
418621	418720	5
418741	418780	2
418821	418900	4
418921	419400	24
419421	419480	3
419501	419580	4
419601	419740	7
419761	420080	16
420101	420180	4
420201	420260	3
420281	420300	1
420321	420340	1
420381	420460	4
420501	420580	4
420601	420760	8
420781	421180	20
421201	421220	1
421241	421340	5
421361	421400	2
421421	421640	11
421661	422100	22
422121	422260	7
422281	422400	6
422421	422460	2
422481	422780	15
422841	422980	7
423001	423100	5
423121	423240	6
423261	423300	2
423321	423480	8
423501	423600	5
423621	423780	8
423801	423820	1
423841	423860	1
423881	423900	1
423921	424300	19
424321	424440	6
424481	424540	3
424561	424660	5
424681	424720	2
424741	424940	10
424981	425200	11
425221	425280	3
425301	425320	1
425341	425460	6
425481	425920	22
425961	426120	8
426141	426300	8
426321	426720	20
426741	426840	5
426861	426980	6
427001	427020	1
427041	427260	11
427281	427300	1
427321	427400	4
427421	427460	2
427481	427560	4
427581	427600	1
427621	427800	9
427821	427920	5
427941	428440	25
428461	429020	28
429041	429140	5
429161	429260	5
429281	429300	1
429321	429520	10
429541	429580	2
429601	429700	5
429721	430040	16
430061	430400	17
430421	430580	8
430601	430760	8
430801	431080	14
431101	431180	4
431201	431340	7
431361	431400	2
431421	431600	9
431641	431660	1
431681	431760	4
431801	432020	11
432041	432140	5
432161	432240	4
432281	432640	18
432661	432780	6
432801	433040	12
433061	433160	5
433181	433560	19
433581	433620	2
433661	433840	9
433861	434120	13

Dal	al	quantità
434141	434160	1
434181	434260	4
434301	434320	1
434341	434500	8
434541	434780	12
434801	434860	3
434881	434940	3
434961	435440	24
435461	435620	8
435641	435820	9
435861	436060	10
436081	436100	1
436121	436260	7
436281	436380	5
436401	436520	6
436541	436580	2
436601	436680	4
436701	436980	14
437001	437300	15
437341	437420	4
437441	437860	21
437881	437980	5
438021	438100	4
438121	438200	4
438221	438320	5
438341	438360	1
438381	438700	16
438721	438780	3
438801	438900	5
438941	439580	32
439601	439620	1
439661	439720	3
439741	439880	7
439901	439980	4
442141	442220	4
442241	442280	2
442321	442360	2
450681	450700	1
450821	450860	2
451141	451160	1
451181	451200	1
451781	451820	2
451861	451880	1
452901	451980	4
453161	453260	5
453781	453860	4
453901	453940	2
453961	454040	4
454061	454280	11
454301	454400	5
454421	454500	4
454521	454780	13
454801	454820	1
454841	454940	5
454981	455000	1
455021	455400	19
455421	455620	10
455641	455660	1
455721	455880	8
455921	456200	14
456221	456260	2
456281	456460	9
456481	456760	14
456781	457060	14
457081	457180	5
457221	457300	4
457321	457340	1
457361	457720	18
457741	457880	7
457921	458060	7
458081	458120	2
458141	458260	6
458281	458380	5
458401	458480	4
458521	458560	2
458581	458600	1
458641	458780	7
458821	459000	9
459021	459200	9
459221	459800	29
459821	459860	2
459921	460060	7
460081	460200	6
460221	460380	8
460401	460420	1
460441	460520	4
460541	460620	4
460641	460740	5
460741	460760	1
460781	460880	5
460901	461140	12
461161	461280	6
461301	461320	1
461341	461400	3
461421	461640	11
461661	461700	2
461721	461980	13
462001	462060	3
462081	462360	14
462381	462540	8
462561	462660	5
462681	462720	2
462741	462860	6
462881	463000	6
463021	463140	6
463161	463500	17
463521	463620	5
463641	463800	8
463821	463900	4
463921	464140	11
464161	464200	2
464221	464240	1
464261	464640	19
464661	464760	5
464781	464920	7
464941	465200	13
465221	465240	1
465261	465280	1
465301	465500	10
465521	465740	11
465761	465860	5
465881	465980	5
466001	466140	7
466161	466220	3
466241	466300	3
466321	466400	4
466421	466460	2
466481	466600	6
466621	466920	15
466941	466960	1
466981	467000	1
467021	467180	8
467201	467240	2
467261	467380	6
467421	467440	1
467461	467640	9
467661	467780	6
467801	467920	6
467941	468040	5
468061	468140	4
468181	468240	3
468261	468440	9
468501	468540	2
468581	468620	2
468641	468740	5
468761	469440	34
469461	469600	7
469621	470000	19
470021	470320	15
470341	470440	5
470461	470480	1
470501	470600	5
470621	470640	1
470661	470740	4
470761	470900	7
470941	471180	12
471201	471360	8
471381	471420	2
471441	471660	11
471681	471760	4
471781	472040	13
472061	472120	3
493621	493780	8
493841	493900	3
494181	494200	1
513761	513800	2
519761	519780	1
530521	530540	1
532041	532060	1
535881	535900	1
535921	535980	3
536521	536540	1
539961	540060	5
541141	541160	1
541641	541660	1
541801	541820	1
541881	541900	1
547441	547780	17
548161	548180	1
553821	553880	3
555701	555720	1
610041	610060	1
610101	610120	1
610481	610500	1

Il Capo della divisione Gran Libro
GENTILUCCI

Il direttore generale
POTENZA

(4381)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Media dei cambi e dei titoli

del 12 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,10
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belga)	3,2135
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,47
Danimarca (Corona)	4,022
Germania (Reichsmark)	7,611
Norvegia (Corona)	4,527
Olanda (Fiorino)	10,32
Polonia (Zloty)	356,80
Portogallo (Scudo)	0,818
Svezia (Corona)	4,6405
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,85
Id. Id. 5 % (1936)	95,025
Rendita 5 % (1935)	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 223
del 14 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,05
Francia (Franco)	50,30
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,43
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,25
Danimarca (Corona)	4,0315
Germania (Reichsmark)	7,61
Norvegia (Corona)	4,5165
Olanda (Fiorino)	10,295
Polonia (Zloty)	356,60
Portogallo (Scudo)	0,8161
Svezia (Corona)	4,6305
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,025
Id. Id. 5 % (1936)	95,175
Rendita 5 % (1935)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Media dei cambi e dei titoli
del 15 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,50
Francia (Franco)	50,15
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,81
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,9955
Germania (Reichsmark)	7,5815
Norvegia (Corona)	4,4965
Olanda (Fiorino)	10,2725
Polonia (Zloty)	355 —
Portogallo (Scudo)	0,8125
Svezia (Corona)	4,61
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,14
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,925
Id. Id. 5 % (1936)	95,075
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,825

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Castellamonte (Aosta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 2 novembre 1938-XVII, fra la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Castellamonte (Aosta);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Castellamonte (Aosta), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 28 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4399)

Autorizzazione al Banco di Sicilia a sostituirsi al Banco de Italia y Rio de la Plata, con sede in Buenos Ayres, nell'esercizio della filiale di Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione, stipulata a Torino in data 14 ottobre 1938-XVI ed ivi registrata il 17 ottobre 1938-XVI, al n. 2901, vol. 625 Atti pubblici, fra il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo ed il Banco de Italia y Rio de la Plata, società anonima con sede in Buenos Ayres, e relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Torino;

Autorizza

il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, a sostituirsi al Banco de Italia y Rio de la Plata, società anonima con sede in Buenos Ayres, nell'esercizio della filiale di Torino, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4400)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa montedorese, in liquidazione, di Montedoro (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 16 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Associazione cooperativa montedorese, in liquidazione, di Montedoro (Caltanissetta), il prof. Luigi Guarino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4401)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il precedente decreto n. 14385 del 19 luglio u. s. col quale veniva dichiarato vincitore del concorso per la condotta di Coriano-Mulazzano, il dott. Baccarini Angelo, il quale veniva nominato con deliberazione podestarile n. 2632 del 30 luglio 1938;

Vista la nota del podestà di Coriano n. 3103 del 10 corrente con la quale si comunica che il dott. Angelo Baccarini rinunzia alla condotta suddetta;

Vista la lettera del dott. Macchiagodena Giuseppe del 19 corrente con la quale rinunzia alla condotta medica di Gemmano che gli era stata assegnata con il decreto succitato, e dichiara di accettare quella di Coriano per la frazione di Mulazzano, che aveva chiesto con preferenza sulla condotta assegnatagli;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Macchiagodena Giuseppe, vincitore del concorso a dodici posti vacanti di medico condotto in questa Provincia, è destinato a prestar servizio nel comune di Coriano, frazione Mulazzano.

Il podestà di Coriano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 25 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: UCCELLI

(4335)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 25855 3ª, con il quale il dott. Mistrorigo Livio è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Aldeno;

che il predetto sanitario, con lettera 24 agosto 1938, ha dichiarato di rinunciare alla nomina a detto posto;

che dei concorrenti che seguono il predetto in graduatoria, approvata con decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 25855 3ª, il primo che abbia indicato in ordine di preferenza il posto di Aldeno, ed interpellato, abbia dichiarato di accettare il posto stesso, è il dott. Spanò Salvatore, vincitore del concorso al posto di medico condotto di Rumo;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Spanò Salvatore è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Aldeno ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Aldeno.

Trento, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: FELICE

(4338)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 19171, div. sanità, del 13 agosto 1938-XVI, col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Mosso S. Maria il dott. Brovia Ricordo;

Vista la lettera del podestà di Mosso S. Maria del 23 settembre 1938-XVI, n. 1974, con cui comunica che il dott. Brovia Ricordo ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Pedotti Angelo.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Mosso S. Maria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 7 novembre 1938-XVI

Il prefetto: BARATELLI

(4363)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 31340 dell'11 agosto u. s. con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV, e il decreto pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Ritenuto che, in seguito alla dichiarazione di rinuncia dei dottori Molfino Carlo e Rosasco Sebastiano, sono rimaste vacanti le condotte di Davagna e Crocefieschi e che, pertanto, occorre provvedere alla designazione per tali condotte di altri sanitari tenuta presente la graduatoria di cui sopra;

Ritenuto che il dott. Fazio Giuseppe di Ettore, 16° classificato, ha indicato nell'elenco delle sedi secondo l'ordine di preferenza la condotta di Crocefieschi prima di quella di Davagna e che, viceversa il dott. Marchetti Antonio fu Giuseppe 17° classificato ha indicata la condotta di Davagna a preferenza di quella di Crocefieschi;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno di essi indicati:

Dott. Fazio Giuseppe di Ettore: Crocefieschi.
Dott. Marchetti Antonio fu Giuseppe: Davagna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Crocefieschi e Davagna.

Genova, addì 3 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4380)

REGIA PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1938-XVI, n. 14399 San., col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto messi a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio in data 30 dicembre 1936-XV, n. 18188 San.;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

1. — Il medico chirurgo dott. Buratti Agostino, primo classificato nella graduatoria di cui alla premessa, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Fivizzano, 1ª zona, giusta l'ordine di preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

2. — Il medico chirurgo dott. Canesi Luciano, secondo classificato, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Carrara, frazione Torano, giusta l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

3. — Il medico chirurgo dott. Bonomi Quintilio, terzo classificato, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Fivizzano, 2ª zona, giusta l'ordine di preferenze indicato della domanda di ammissione al concorso e in considerazione del fatto che la condotta della 1ª zona di Fivizzano è già stata assegnata al dott. Buratti Agostino;

4. — Il medico chirurgo dott. Laudanna Giovanni, quarto classificato, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Carrara, frazione Bedizzano, giusta l'ordine di preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

5. — Il medico chirurgo dott. Nobili Luigi, quinto classificato, non può essere dichiarato vincitore di alcun posto di medico condotto in quanto che le due condotte indicate nella domanda di ammissione al concorso: Fivizzano 1ª zona e Fivizzano 2ª zona, sono già state assegnate rispettivamente al primo e al terzo classificato;

6. — Il medico chirurgo dott. Mariani Franco, sesto classificato, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Carrara, frazione Gragnana, giusta l'ordine di preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso e in considerazione del fatto che la condotta di Torano e di Bedizzano sono già state rispettivamente assegnate al 2° e al 4° classificato;

7. — Il medico chirurgo dott. Folana Salvatore, settimo classificato, è dichiarato vincitore della condotta, medica del comune di Licciana-Nardi 1ª zona stante che tutte le altre condotte indicate nell'ordine di preferenza sulla domanda di ammissione al concorso sono già state assegnate a concorrenti che lo precedono nella classifica generale.

Massa, addì 4 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4352)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.